



Assessorato della Salute
D. A. S. O. E.
Servizio Tutela della Salute e Sicurezza
nei Luoghi di lavoro



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania
Commissione Sicurezza



Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

II Edizione



Guida pratica all'applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 nei Lavori Pubblici e nei Lavori Privati

aggiornata con la Legge del 7 luglio 2009, n. 88,
Il Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106,
il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207
e la Legge Reg. Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania
Commissione Sicurezza



Assessorato della Salute
D.A.S.O.E.
Servizio Tutela della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di lavoro



Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

II Edizione

Guida pratica all'applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 nei Lavori Pubblici e nei Lavori Privati

aggiornata con la Legge del 7 luglio 2009, n. 88

Il Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106,

il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207

e la Legge Reg. Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12

A cura di:

Dott. Ing. ANTONIO LEONARDI

Responsabile Servizio Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - D.A.S.O.E.

Assessorato della Salute - Regione Siciliana

Consigliere Ordine degli Ingegneri di Catania

Dott. Ing. NATALE AIELLO

Responsabile U.O. Controllo e Vigilanza - S.Pre.S.A.L. ASP Catania

Dott. Ing. SALVATORE PULVIRENTI

Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri di Catania

Dott. Ing. MAURIZIO D'AMICO

Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri di Catania

Dott. Ing. GIUSEPPE SORBELLO

Commissione Sicurezza Ordine degli Ingegneri di Catania

La presente guida ha l'obiettivo di riportare in forma schematica gli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsti per i cantieri temporanei o mobili relativi ad appalti pubblici e privati e vuole rappresentare uno strumento tecnico-operativo di semplificazione e chiarimento interpretativo degli aspetti applicativi della normativa.

Tali adempimenti sono riferiti alle diverse figure interessate alla conduzione, progettazione, sorveglianza ed esecuzione dei lavori (Committenti, Responsabili dei lavori, Datori di lavoro delle Imprese affidatarie ed appaltatrici, Coordinatori per la sicurezza, Lavoratori autonomi, etc.).

La guida tiene conto dell'articolato del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delle modifiche apportate da:

Legge 7 luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (09G0100)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009.

D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106

"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009.

D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207

"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nel supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010.

Legge Reg. Sicilia del 12 luglio 2011, n. 12

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s. m. i.



PREFAZIONE

L'analisi dei dati infortunistici più recenti evidenzia che il comparto delle costruzioni in Sicilia rappresenta una priorità per il sistema pubblico di prevenzione della nostra Regione, poiché resta ai primi posti nella classifica delle attività economiche più rappresentate sul territorio, specie per quanto riguarda gli indicatori di frequenza e gravità infortunistica.

Nei confronti di questo sistema l'azione delle strutture regionali deve prevalentemente mirare alla prevenzione e deve essere basata sulla conoscenza preventiva dei rischi e delle relative misure di protezione e sulla conoscenza dell'impatto di tali rischi sullo stato di salute dei lavoratori.

A tal fine l'Assessorato regionale della Salute ha promosso, per la prima volta in Sicilia, il *“Piano regionale straordinario per la tutela della salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 2010-2012”* (D.A. n. 1174/2010). La pianificazione regionale prevede il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza sul lavoro e rappresenta un modello che si intende seguire in questa nuova programmazione regionale, nella quale la realizzazione di piani regionali di prevenzione costituisce un elemento metodologico irrinunciabile per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su questa base la Regione Sicilia si allinea ad importanti esperienze finora maturate nel Paese e risponde con la necessaria tempestività ad un'istanza sociale divenuta, per le note ragioni, pressante e per la quale si impone una risposta complessa, articolata e condivisa.

“Il Piano Regionale di prevenzione in edilizia 2010/2012”, contenuto nel Piano Regionale straordinario, prevede anche la messa in atto di azioni comuni tra Assessorato regionale della Salute, Aziende Sanitarie Provinciali e Ordini professionali per la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri edili, finalizzate alla progettazione ed organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni, tavole rotonde, realizzazione di manuali, brochure, linee guida, etc..

In tale contesto si inserisce la realizzazione di questa guida, prodotta grazie alla collaborazione istituzionale tra Assessorato, A.S.P. di Catania e Ordine degli Ingegneri di Catania, che vuole rappresentare un utile strumento a disposizione delle aziende, dei lavoratori e dei professionisti per sottolineare il ruolo strategico della sicurezza dei lavoratori nella pianificazione di un'opera edile.

Si ringraziano gli autori per il lavoro e l'impegno profuso che hanno consentito di realizzare un prodotto di grande qualità sia tecnico-professionale che divulgativa.

L'Assessore per la Salute
della Regione Siciliana
Dott. Massimo Russo



PREFAZIONE

La presente Guida rappresenta il naturale seguito di un già collaudato percorso iniziato da un *Protocollo d'Intesa* sottoscritto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, al tempo Azienda USL, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania nell'ambito di una più ampia programmazione di iniziative congiunte in tema di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al settore dei cantieri edili, nella reciproca consapevolezza che tale settore è di primario interesse, sia per quel che riguarda l'elevato numero di infortuni e malattie professionali, che per quel che riguarda la gravità del danno conseguente all'infortunio.

La rielaborazione della guida si è resa necessaria a seguito delle sostanziali novità introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 09/4/2008, n. 81, così come modificato dal D.Lgs. 03/8/2009 n. 106 che, di fatto, ha significativamente modificato sia gli adempimenti organizzativi e procedurali a carico di committenti e datori di lavoro che il ruolo dei diversi soggetti professionali coinvolti nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il citato protocollo d'intesa siglato il 21 maggio 2002 sottolinea che:

- *il settore delle costruzioni è di primario interesse per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per gli elevati livelli di rischio che esprime;*
- *è necessario promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza, in particolare nel settore dell'edilizia;*
- *a seguito delle novità sostanziali introdotte dalla normativa, si rende necessario effettuare una capillare attività di informazione e assistenza sia nei confronti dei professionisti operanti nel settore della sicurezza che degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni, che sono tenuti a far rispettare la normativa in materia di sicurezza nell'ambito degli appalti pubblici;*
- *è necessario effettuare scambi di reciproci patrimoni culturali al fine di realizzare congiuntamente campagne di sensibilizzazione e promozione dei temi inerenti la prevenzione nel settore dell'edilizia.*

La Guida si pone l'obiettivo di fornire agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti e a tutti i soggetti coinvolti ai vari livelli nel processo costruttivo, un supporto di pratica consultazione sia nel caso di lavori pubblici che privati.

Oltre alla sezione descrittiva delle figure coinvolte e dei relativi adempimenti in cui sono riportati molteplici chiarimenti interpretativi, la Guida presenta, sotto forma di tabelle e diagrammi di flusso, gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa al fine di consentire un'immediata e semplificata consultazione e attuazione.

Si ringrazia il gruppo di lavoro che ha redatto la presente guida per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania
Dott. Ing. Carmelo Maria GRASSO

Il Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Dott. Gaetano SIRNA



INDICE

Prefazioni	Pag. 3
Indice	7
Glossario	9
1. Campo di applicazione	11
2. Il Committente e il Responsabile dei Lavori	12
3. Definizione e calcolo degli “uomini-giorno”	15
4. Il Responsabile del Procedimento	16
5. Il Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione	17
6. Il Direttore dei Lavori	21
7. Il Direttore Operativo	22
8. L'Ispettore di Cantiere	22
9. Il Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice	23
10. Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria	25
11. Il Preposto	26
12. Il Lavoratore Autonomo	28
13. Il Medico Competente	28
14. La Notifica Preliminare	30
15. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento	30
16. La verifica del Piano di Sicurezza e di Coordinamento	34
17. Il Piano Operativo di Sicurezza	34
18. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo	36
19. I Costi della Sicurezza	36
20. Il Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera	37
21. Il Piano di Manutenzione	38
Elenco allegati	
Allegato A	41
Allegato B	43
Allegato C	44
Allegato D	45
Allegato E	51
Allegato F	53
Allegato G	54
Schede di consultazione rapida – lavori pubblici	57
Schede di consultazione rapida – lavori privati	65
Diagrammi di flusso – lavori pubblici	75
Diagrammi di flusso – lavori privati	79



CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE, di seguito denominato “**CANTIERE**”: luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’*allegato X del D.Lgs. 81/08*.

COMMITTENTE: soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad egli attribuiti. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del procedimento.

LAVORATORE AUTONOMO: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera, senza vincolo di subordinazione.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA, di seguito denominato **COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (C.S.P.)**: soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’*art. 91 del D.Lgs. 81/08*.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, di seguito denominato **COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (C.S.E.)**: soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’*art. 92 del D.Lgs. 81/08*.

Tale soggetto non può essere il datore di lavoro delle Imprese affidatarie ed esecutrici, o un suo dipendente, o il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato.

Le suddette incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra Committente e Impresa esecutrice.

UOMINI-GIORNO: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.): documento finalizzato all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.): documento che il datore di lavoro dell’Impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’*art. 17 comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08*, i cui contenuti sono riportati nell’*allegato XV del D.Lgs. 81/08*.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.): documento inerente tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’*Accordo europeo dell’8 ottobre 2004* e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.): documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

IMPRESA AFFIDATARIA: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

IMPRESA ESECUTRICE: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.): organismo costituito da più imprese che conferiscono ad una di esse (impresa mandataria) mandato con rappresentanza a presentare offerta ad una gara di appalto per lavori pubblici e l’incarico di trattare con il committente l’esecuzione di un’opera.

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

LAVORATORE: soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

DATORE DI LAVORO: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

PREPOSTO: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.): soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08 ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.): soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

DIRETTORE TECNICO: soggetto a cui, ai sensi di quanto sancito dall'art. 26 del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo per la realizzazione dei lavori.

DIRETTORE DI CANTIERE: tecnico dell'impresa appaltatrice che vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza (art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06).

DIRETTORE OPERATIVO: soggetto che collabora con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite a regola d'arte.

ISPETTORE DI CANTIERE: soggetto che ai sensi dell'art. 150 del D.P.R. 207/10 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) svolge l'attività di assistente dell'ufficio della direzione lavori nella sorveglianza dei lavori, in conformità alle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.

ORGANISMI PARITETICI: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini perfezionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il *Titolo IV del DLgs. 81/08* stabilisce le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Il superiore Titolo è suddiviso in tre distinti Capi.

Il **Capo I**, in materia di gestione degli obblighi di competenza dei vari soggetti che gestiscono il cantiere (Committente, Coordinatore per la sicurezza, Datore di Lavoro, etc.), si applica ai lavori di seguito elencati (*Allegato X, del D.Lgs. 81/08*):

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro;
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile quali scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Non rientrano nel campo di applicazione del Capo I del *Titolo IV del D.Lgs. 81/08* le seguenti attività:

- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- lavori svolti in mare;
- attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
- lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;
- servizi portuali e operazioni portuali e di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (*D.Lgs. 27.07.1999, n. 272*).

Il **Capo II**, invece, fissa le regole tecniche da applicare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota ed ha un campo di applicazione sicuramente più vasto, rispetto a quello del Capo I (*art. 105 del D.Lgs. 81/08*):

- esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del Capo II si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Il Capo II, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applica alle seguenti attività (*art. 106 del D.Lgs. 81/08*):

- ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- ai lavori svolti in mare.

Il **Capo III**, infine, sancisce le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di cui ai Capi I e II.

2. IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI

• DEFINIZIONI

Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di LL.PP., il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa¹ relativo alla gestione dell'appalto (*art. 89, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08*).

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato, dal Committente, per svolgere i compiti ad esso attribuiti (*art. 89, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/08*). Nel campo di applicazione del *D.Lgs. 12.04.2006, n. 163* e successive modifiche, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del procedimento.

La lettura della superiore definizione mette in chiara evidenza che è facoltà, e non un obbligo, del Committente avvalersi di un Responsabile dei lavori per la gestione della sicurezza dell'opera.

Il Committente può infatti farsi carico personalmente degli obblighi di cui all'art. 90. Diversamente da quanto inizialmente previsto dal *D.Lgs. 81/08*, non sono previsti specifici requisiti professionali per il Responsabile dei lavori. Rimane comunque in capo al Committente la responsabilità relativa alla "culpa in eligendo" sulla nomina del Responsabile dei lavori.

• OBBLIGHI

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela ed in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro².

Per i LL.PP. l'attuazione di quanto previsto precedentemente avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile del procedimento e al Progettista.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori.

La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli *art. 91, comma 1 - art. 92, comma 1, lett. a, b, c, d ed e, del D.Lgs. 81/08*.

1 "Il potere decisionale e di spesa è relativo alla gestione dell'appalto, che è una fase successiva che presuppone che siano già state assunte le decisioni relative alla spesa del denaro pubblico". Il gestore dell'appalto, quindi, è solo ed esclusivamente il soggetto al quale è assegnato l'obiettivo di realizzare un determinato intervento. In altri termini, la definizione di committente conferma la distinzione tra funzioni degli organi politici (ai quali spetta il potere di decidere quali lavori realizzare e quanto denaro spendere) e funzioni degli organi tecnici (ai quali spetta l'attuazione delle decisioni assunte dai politici e la gestione dei relativi procedimenti amministrativi) (*Ministero dei LL.PP - Catanoso, Vincenzi e Mischi - La Sicurezza nei cantieri di Lavori Pubblici*). Ne discende che il committente non può essere l'organo di vertice politico dell'Ente, ma il soggetto responsabile della realizzazione dell'appalto, il quale firma il contratto d'appalto (*Circolare Ministero del Lavoro n. 41 del 18/03/1997*).

2 Tali modifiche introdotte dal D. Lgs 106/09 costituiscono recepimento, al fine di garantire massima aderenza al testo della direttiva comunitaria di riferimento (n. 92/57 CE)

Il Committente o il Responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell'opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera.

Il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice³, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione (art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.

Nel caso di **lavori privati** non soggetti a "Permesso di costruire" (Concessione edilizia) aventi importo inferiore a 100.000 euro, il Committente non è tenuto a nominare il Coordinatore per la progettazione le cui funzioni saranno svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 3 e comma 11 del D.Lgs. 81/08);

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 30 del 29.10.2009, in merito al superiore caso di "lavori privati non soggetti a permesso di costruire aventi importo inferiore a 100.000 euro", ha ritenuto opportuno precisare quanto segue: *"in tale caso il Coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al Coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il Committente o il Responsabile dei lavori designi il Coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di Coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal Coordinatore per l'esecuzione"*.

Il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione⁴ (art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/08) nei seguenti casi:

1.	cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee;
2.	cantieri inizialmente affidati ad un'unica impresa, per i quali in corso d'opera l'esecuzione dei lavori, o parte di essi, è stata affidata a più Imprese. In tal caso il Committente o il Responsabile dei lavori deve nominare il Coordinatore per l'esecuzione che, oltre a svolgere i compiti previsti per la sua funzione, ha l'onere di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera.

3 Si sottolinea la modifica rispetto al D. Lgs 494/96 "anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice" che fa chiarezza sul fatto che la nomina dei coordinatori scatta anche quando il committente è anche impresa che esegue parte dei lavori e appalta il resto.

4 Una **ulteriore novità** introdotta con l'art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda i casi nei quali sussiste l'obbligo da parte del committente di **designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione**, la cui nomina, nel D.Lgs. 494/1996, era richiesta per entrambi i coordinatori, nel caso di presenza di più imprese anche non contemporanee con l'entità del cantiere pari o superiore ai 200 uomini-giorno, o in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell'allegato II del D. Lgs. 494/1996. La direttiva 92/57/CE dispone di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui semplicemente si prevedono più imprese.

Tale difformità rispetto al D.Lgs. 494/1996 ha determinato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione Europea, rendendo necessario intervenire per eliminarla.

Da ciò scaturisce il nuovo testo dei commi 3 e 4 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e l'eliminazione delle cosiddette "soglie" previste dal D.Lgs. 494/96 per la nomina del Coordinatore per l'esecuzione.

Nel D.Lgs. 81/08, invece, l'obbligo da parte del Committente della nomina del CSE sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanea, al di là, quindi, della sua entità e/o rischiosità, consentendo così di allineare la legislazione nazionale a quella comunitaria sull'obbligo di designazione dei coordinatori.

Inoltre il Committente o il Responsabile dei lavori:

- ha l'obbligo di comunicare alle Imprese affidatarie e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- ha facoltà di svolgere le funzioni di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione se ha i requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti previsti o di sostituirli in qualsiasi momento;

Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, qualora previsto, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (*art. 101, comma 1, del D.Lgs. 81/08*).

In caso di LL.PP., si considera come “trasmissione” del Piano di Sicurezza e Coordinamento la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica Impresa o ad un Lavoratore autonomo (*art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/08*):

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie, delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08⁵. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08 (All. A), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei Lavoratori autonomi, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 (All. B);
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Lavoratori Dipendenti. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08 (All. A), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese, del D.U.R.C. (ad eccezione delle stazioni appaltanti pubbliche, le quali acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C.) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del “Permesso di Costruire” (Concessione Edilizia) o della “Denuncia di Inizio Attività”, copia della Notifica preliminare, il D.U.R.C. delle Imprese e dei Lavoratori autonomi (ad eccezione delle stazioni appaltanti pubbliche, le quali acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C.) e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria ed alla Direzione Provinciale

5 Il D.Lgs. 494/96 prevedeva che il Committente o il Responsabile dei lavori doveva verificare l'idoneità tecnico – professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, ma non dava né una definizione né soprattutto una modalità con cui attestare questa idoneità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 invece definisce l'idoneità tecnico-professionale come “*il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare*”. L'allegato XVII (All. B) entra poi nel dettaglio di come poter dimostrare il possesso di tale idoneità, con requisiti adeguati al tipo di compiti svolti in cantiere (anche da parte dei lavoratori autonomi); viene altresì indicata la documentazione che le Imprese esecutrici nonché le Imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata devono indicare al Committente o al Responsabile dei lavori per attestare tale idoneità tecnico-professionale dal punto di vista della gestione della sicurezza, così come la documentazione che dovranno presentare i Lavoratori autonomi.

Nell'ottica di una semplificazione, nel caso di lavori di entità non particolarmente elevata e che, comunque, non espongono i lavoratori a rischi imminenti per la propria salute, la documentazione necessaria risulta poi ulteriormente semplificata.

del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti (art. 99 del D.Lgs. 81/08) nei seguenti casi:

1	cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee;
2	cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto 1), per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
3	cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

La **notifica preliminare** (art. 99 del D.Lgs. 81/08) viene elaborata conformemente all'*allegato XII del D.Lgs. 81/08* (All. C).

In assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 o del Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, quando previsti, oppure in assenza di notifica, di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08, quando prevista, oppure in assenza del D.U.R.C. delle Imprese o dei Lavoratori autonomi⁶, l'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente, che provvede a sospendere l'efficacia del titolo abilitativo.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, se nominato, ha anche l'obbligo di assicurare l'attuazione degli obblighi a carico del Datore di lavoro dell'Impresa affidataria, previsti dall'art. 97, comma 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 81/08, che sono:

- corrispondere alle Imprese esecutrici, in relazione ai lavori affidati in subappalto, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza;
- utilizzare Dirigenti o Preposti in possesso di adeguata formazione per la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture), e successive modificazioni, si applica l'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/06 secondo periodo, del medesimo decreto legislativo che recita quanto segue “...L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n. 113 del 2007).

3. DEFINIZIONE E CALCOLO DEGLI “UOMINI-GIORNO”

Per “uomini-giorno” si intende l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera (art. 89, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 81/08).

⁶ Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 introduce nell'art. 90 un'altra novità che riguarda la sospensione del titolo abilitativo. Tale provvedimento, già previsto dall'art. 3, comma 8, lettera b-ter), del D. Lgs. 494/1996; (così come modificato dal D.Lgs. 6/10/2004 n. 251); nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva (DURC), ora potrà essere adottato anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell'opera o anche in mancanza della notifica preliminare, quando previsti.

Tale “entità presunta” è quindi pari al prodotto fra il numero di lavoratori (subordinati ed autonomi) previsti in cantiere ed il numero di giornate lavorative in cui, ognuno di questi, opererà in cantiere.

Per il calcolo degli uomini-giorno si può utilizzare il seguente criterio:

Costo della manodopera (C_{MO}) = percentuale incidenza ($M\%$) per importo dei lavori (I_L) $\rightarrow C_{MO} = M\% \times I_L$
Uomini-giorno (UG) = Costo della manodopera (C_{MO}) / Tariffa media giornaliera operai (T_{MG}) $\rightarrow$
 $UG = C_{MO} / T_{MG}$

La percentuale di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro ($M\%$), può essere desunta dai dati forniti dal D.M. dell'11.12.1978, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 357 del 23.12.1978, il quale stabilisce, ai soli fini della revisione dei prezzi, le quote di incidenza della manodopera e le squadre tipo dei lavoratori per ventitre principali categorie di lavorazioni, oppure dalla determinazione n. 37/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, nella quale è riportata una linea guida per la determinazione dell'incidenza della mano d'opera. L'importo dei lavori (I_L) deve essere decurtato dell'utile d'impresa.

Presso il sito internet dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania (www.ording.ct.it) è consultabile e scaricabile il software “Uomini giorno” realizzato dal dott. ing. Giuseppe Platania consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania.

4. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (solo per i LL.PP.)

• DEFINIZIONI

Responsabile del procedimento: soggetto incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad egli attribuiti nell'ambito di applicazione del *D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163* e successive modifiche, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione (*art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/06*). Il Responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo (*art. 10, comma 5, del D.Lgs. 163/06*).

• OBBLIGHI

Il Responsabile del procedimento adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del Coordinatore per l'esecuzione, sentito il Direttore dei Lavori (*art. 10, comma 1, lettera n, del D.P.R. 207/10*)

Il Responsabile del procedimento trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice le eventuali proposte del Coordinatore per l'esecuzione, in merito alla sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (*art. 10, comma 1, lettera u, del D.P.R. 207/10*).

Il Responsabile del procedimento assume il ruolo di Responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, con i relativi obblighi, qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente non intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti (*art. 6 del D.Lgs. 163/06*).

L'assunzione da parte del Responsabile del procedimento dei compiti di Responsabile dei lavori (con le relative responsabilità penali) non è quindi automatica ed implicita, ma è comunque subordinata ad una chiara manifestazione di volontà (conferimento di specifico incarico) da parte del Committente.

Richiede la nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione e vigila sulla loro attività.

Provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Responsabile del procedimento comunica (*art.151, comma 3 del D.P.R. 207/10*) all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i provvedimenti di sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, eventualmente assunti a

seguito di specifica segnalazione effettuata dal Coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell' art. 92, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/08.

5. IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE

• DEFINIZIONI

Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, per lo svolgimento dei compiti indicati al paragrafo 5.2, avente i requisiti elencati nel paragrafo 5.1.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti indicati al par. 5.3., avente i requisiti elencati nel paragrafo 5.1.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro delle Imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato (*art. 89, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/08*).

Tale incompatibilità non vige nel caso in cui il Committente coincide con l'Impresa esecutrice.

Le superiori incompatibilità sono state previste per evitare commistioni tra il "controllore" per conto del committente (il coordinatore) e il "controllato" (l'impresa), estendendo anche alla affidataria l'incompatibilità coordinatore /impresa. Tuttavia, nel caso in cui il committente abbia compiti anche di impresa esecutrice, prevale la funzione del committente su quella dell'impresa e di conseguenza l'incompatibilità decade.

Nei LL.PP., le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione **possono essere svolte** dal Direttore dei lavori (*art.151 del D.P.R. 207/10*).

• 5.1 REQUISITI

Il **Coordinatore per la progettazione** ed il **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (*art. 98 del D.Lgs. 81/08*):

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi LM-4, da LM-20 a LM 35, LM-69, LM 73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16.03.2007 (pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 157 del 09.07.2007), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- LM-04 Architettura e ingegneria edile-architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronauta
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche

- b) laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 74/S, 77/S, 86/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 28.11.2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 05.05.2004 (pubblicato nella G.U. n. 196 del 21.08.2004), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICA ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- 4/S ingegneria edile architettura
- 25/S ingegneria aerospaziale
- 26/S ingegneria biomedica medica
- 27/S ingegneria chimica
- 28/S ingegneria civile ingegneria edile
- 29/S ingegneria dell'automazione
- 30/S ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S ingegneria elettrica
- 32/S ingegneria elettronica
- 33/S ingegneria nucleare
- 34/S ingegneria gestionale
- 35/S ingegneria informatica
- 36/S ingegneria industriale meccanica
- 37/S ingegneria navale
- 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 74/S ingegneria aerospaziale
- 77/S scienze agrarie scienze e tecnologie agrarie
- 86/S scienze geologiche

- c) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16.03.2007 (pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 157 del 09.07.2007), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- L - 7 Ingegneria civile e ambientale
- L - 8 Ingegneria dell'informazione
- L - 9 Ingegneria industriale
- L - 17 Scienze dell'architettura
- L - 23 Scienze e tecniche dell'edilizia

- d) laurea conseguita nelle classi 4, 8, 9, 10, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4.8.2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- 4 - classe delle lauree in scienze dell'architettura
- 8 - classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 9 - classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- 10 - classe delle lauree in ingegneria industriale

- e) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui ai superiori punti, ad eccezione di coloro che sono in possesso di laurea magistrale LM-26 (*Ingegneria della sicurezza*), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza, di durata non inferiore a 120 h, soggetto ad aggiornamento, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore (vedi par. 5.4).

5.2 COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte (*art. 91 del D.Lgs. 81/08*), il Coordinatore per la progettazione deve provvedere a:

1. redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (*art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08*), i cui contenuti minimi sono dettagliatamente specificati nell'*allegato XV del D.Lgs. 81/08* (All. D).
2. predisporre un Fascicolo, adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di eventuali successivi lavori sull'opera, i cui contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell'*allegato XVI del D.Lgs. 81/08* (All. F). Il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria.
3. coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'*art. 90, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, le quali stabiliscono che il Committente o il Responsabile dei lavori si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'*art. 15 del D.Lgs. 81/08*, riportati a pag.21 della presente guida, nei seguenti casi:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.

Per adempiere al punto 3 è necessario un atto di coordinamento da cui si evinca che il committente ha applicato nella fase progettuale quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

5.3 COMPITI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a (*art. 92 del D.Lgs. 81/08*):

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'avvenuta applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, e ad adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, per realizzare il coordinamento tra i Rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al Responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Sanitaria e al Dipartimento Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

6. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
7. redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove previsto, e predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria), nei casi di cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il ruolo del Coordinatore risulta di fatto rafforzato dal D.Lgs. 81/08, sia in termini di professionalità (è prevista infatti la verifica di apprendimento a conclusione del percorso formativo e l'obbligo di aggiornamento) che di responsabilità, in quanto lo stesso, già in fase di progettazione, assume anche un ruolo di coordinamento nell'ambito delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative finalizzate alla pianificazione delle interferenze e della durata delle fasi di lavoro. Non trascurabile è anche il fatto che in ogni cantiere in cui siano impegnate almeno due imprese esecutrici vi sia la presenza di almeno un coordinatore per la sicurezza.

La disamina dei compiti assegnati al Coordinatore dal D.Lgs. 81/08 mette, inoltre, in chiara evidenza che tale figura professionale non rappresenta il "responsabile della sicurezza del cantiere", in quanto le finalità di verifica e controllo del Coordinatore sono sostanzialmente diverse da quelle di un "Preposto", ovvero del soggetto, designato dal Datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, che, per conto di quest'ultimo, provvede, fra l'altro, a "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge..." (art. 19 del D.Lgs. 81/08).

Il Coordinatore, infatti, riveste un ruolo tecnicamente più complesso, in quanto "non sovrintende i singoli lavoratori" ma organizza l'operato "dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi" mediante l'applicazione di uno strumento (il Piano di Sicurezza e di Coordinamento) finalizzato proprio a tale scopo, e che può essere considerato un "contratto", stipulato fra il Committente e il Datore di Lavoro, in forza del quale il Datore di Lavoro si impegna ad operare in cantiere in ossequio alle misure in esso indicate.

Il controllo delle misure di sicurezza e salute da applicare nelle singole fasi di lavoro sarà infine assicurato mediante il rispetto, da parte dei Datori di lavoro, delle procedure indicate nel relativo Piano Operativo di Sicurezza.

A tal proposito si esprimono in modo straordinariamente innovativo due sentenze della Cassazione penale (Sez.IV del 14/01/2010 n.1490 e Sez. IV del 13/05/2010 n. 18149) le quali affermano che *"così come per il committente, anche per il coordinatore-segnatamente il CSE- la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente e il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda le violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all' inosservanza del piano di sicurezza e coordinamento, indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)"*.

La Cassazione ha affrontato anche due aspetti inerenti il ruolo del coordinatore per l'esecuzione e in particolare le modalità di coordinamento e presenza in cantiere.

Per quanto riguarda il coordinamento la Cassazione ne ha dedotto l'esercizio a fronte di riunioni di coordinamento con cadenza settimanale, *"sebbene non formalizzate"*, mentre riguardo la presenza in cantiere ha ritenuto sufficiente il recarsi in cantiere *"con una certa frequenza"*.

5.4 CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI

Il corso di formazione per l'abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la sicurezza deve essere organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli Ordini o Collegi professionali, dalle Università, dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Il corso è suddiviso in due parti, ovvero in una **parte teorica** ed in una **pratica**, così come previsto dall'*allegato XIV del D.Lgs. 81/08* (All. E).

La parte teorica prevede:

- un “*modulo giuridico*” per complessive 28 ore;
- un “*modulo tecnico*” per complessive 52 ore;
- un “*modulo metodologico/organizzativo*” per complessive 16 ore.

La parte pratica prevede:

un “*modulo*” per complessive 24 ore.

Il corso prevede la verifica finale di apprendimento condotta da una commissione, costituita da almeno 3 docenti che hanno tenuto il corso stesso, mediante:

- simulazione al fine di valutare le competenze tecnico professionali;
- test finalizzati a verificare le competenze cognitive.

Il numero massimo di partecipanti al corso è fissato in 60 per la **parte teorica** e in 30 per la **parte pratica**. È previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Con riferimento ai corsi di “aggiornamento”, benché la norma non riporti in maniera esplicita chi è titolato ad organizzare questi convegni o seminari, si ritiene che, per omogeneità con l'impianto generale della norma, tali enti debbano essere individuati negli stessi soggetti citati in precedenza.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'*allegato XIV del D.Lgs. 81/08*, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del *D.Lgs. 81/08* (15 maggio 2008).

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del *D.Lgs. 81/08*, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dal 15 maggio 2008.

Esonerati dal corso

L'attestato di frequenza del corso in materia di sicurezza non è richiesto per coloro che:

- non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario, i cui programmi e relative modalità di svolgimento siano conformi all'*allegato XIV del D.Lgs. 81/08*⁷.
- sono in possesso della laurea magistrale *LM-26 (Ingegneria della sicurezza)*.

6. IL DIRETTORE DEI LAVORI

• DEFINIZIONI

Direttore dei lavori: soggetto designato dal Committente, il quale cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto (*art. 143 del D.P.R. 207/10*).

⁷ Stabilendo che i programmi e le relative modalità di svolgimento debbano essere conformi all'*allegato XIV del D.Lgs. 81/08*, si è ottenuta l'omogeneizzazione agli standard dei corsi in materia di sicurezza previsti dallo stesso *D.Lgs. 81/08* per i coordinatori.

• OBBLIGHI

Il Direttore dei lavori:

1. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con la stazione appaltante in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali anche sulla base del controllo, qualitativo e quantitativo, degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall'*art. 3, comma 2, della Legge 1086/71* ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'*art. 21* della predetta Legge.
3. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
4. cura, nei LL.PP., la costante verifica di validità del piano di manutenzione (*art. 93, comma 5 del D.Lgs. 163/06 ed art. 38 del D.P.R. 207/10*), modificandone ed aggiornandone i contenuti fino all'ultimazione dei lavori.

Nei LL.PP., le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione possono essere svolte dal Direttore dei lavori.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti per l'espletamento di tale funzione, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un **Direttore operativo** avente i requisiti necessari per l'esercizio dei compiti propri del Coordinatore per l'esecuzione (*art. 151 del D.P.R. 207/10*).

7. IL DIRETTORE OPERATIVO (solo per i LL.PP.)

• DEFINIZIONI

Direttore operativo: soggetto che collabora con il Direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite a regola d'arte, nonché nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il Direttore operativo risponde della sua attività direttamente al Direttore dei lavori (*art. 149 del D.P.R. 207/10*).

• OBBLIGHI

Il Direttore operativo svolge le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione, quando il Direttore dei lavori è sprovvisto dei requisiti previsti per l'espletamento di tale compito (*art. 151 del D.P.R. 207/10*).

8. L'ISPETTORE DI CANTIERE

• DEFINIZIONI

Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.

• OBBLIGHI

Agli Ispettori possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sull'attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al Coordinatore per l'Esecuzione.

9. IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

• DEFINIZIONI

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'*art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165*, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Egli è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera, o parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali.

• OBBLIGHI

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le seguenti misure generali di tutela (*art. 15 del D.Lgs. 81/08*):

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

I Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici, inoltre, curano (*art. 95 del D.Lgs. 81/08*):

- a₁) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b₁) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c₁) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d₁) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro⁸, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e₁) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f₁) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g₁) la cooperazione e il coordinamento tra Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi;
- h₁) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, hanno i seguenti ulteriori obblighi (*art. 96 del D.Lgs. 81/08*):

- a₂) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'*allegato XIII del D.Lgs. 81/08*;
- b₂) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c₂) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d₂) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e₂) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f₂) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g₂) redigono il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

L'obbligo di redazione del P.O.S. non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature⁹. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'*art. 26 del D.Lgs. 81/08* (*art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09, vedi par. 17*).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, in caso di lavori soggetti all'obbligo di stesura del P.S.C., prima dell'inizio dei lavori e/o in corso d'opera, hanno la facoltà di proporre al Coordinatore per l'esecuzione integrazioni al P.S.C., ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare

⁸ Tale modifica sottolinea che l'obbligo di controllo preventivo e periodico degli apprestamenti e delle attrezzature di lavoro è prima di tutto un compito del Datore di lavoro e non del CSE.

⁹ Circolare n. 4 del 28/02/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (*art. 92, comma 1, lett. b - art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08*).

I Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici, inoltre, mettono a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C. e del P.O.S., almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (*art. 100, comma 4, del D.Lgs. 81/08*).

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 U-G, la consultazione da parte del Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima dell'accettazione del P.S.C., costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione periodica di cui all'*art. 35 del D.Lgs. 81/08*, salvo motivata richiesta del Rappresentante per la sicurezza (*art. 104, comma 1, del D.Lgs. 81/08*).

L'accettazione da parte di ciascun Datore di lavoro delle imprese esecutrici del P.S.C. e la redazione del P.O.S. costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni relative a:

- valutazione dei rischi ed elaborazione relativo documento (*art. 17, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08*);
- informazione agli appaltatori e ai Lavoratori autonomi, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (*art. 26, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08*);
- cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (*art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/08*);
- elaborazione del D.U.V.R.I. (*art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08*)¹⁰;
- indicazione dei costi della sicurezza (*art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08*);
- rielaborazione della valutazione dei rischi (*art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08*).

I Datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il Committente o il Responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati dall'obbligo di nomina di lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (*art. 104, comma 4, del D.Lgs. 81/08*).

I Datori di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, muniscono i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (*art. 18, comma 1, lett. u, del D.Lgs. 81/08*).

10. IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

• DEFINIZIONI

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di Imprese subappaltatrici o di Lavoratori autonomi, salvo che ciò non sia espressamente vietato nel contratto stesso.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

¹⁰ Si sottolinea che il legislatore ha voluto semplificare la proliferazione cartacea di documenti in cantiere, prevedendo che in presenza di PSC, che è documento di coordinamento finalizzato anche ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, non è necessaria la redazione dei DUVRI da parte delle singole imprese che sub-appaltano parte dei lavori.

• OBBLIGHI¹¹

I Datori di lavoro delle Imprese affidatarie, se direttamente impegnati nell'esecuzione dell'opera, con presenza in cantiere di lavoratori che operano alle loro dipendenze, osservano le misure di tutela previste per le Imprese esecutrici.

Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del P.S.C. (*art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/08*).

Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale di ciascuna Impresa esecutrice con le modalità di cui all'*allegato XVII del D.Lgs. 81/08 (All. B) (art. 97, comma 2, del D.Lgs. 81/08)*.

Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, trasmette il P.S.C. al Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice e ai Lavoratori autonomi (*art. 101, comma 2, del D.Lgs. 81/08*).

Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria coordina gli interventi che riguardano gli obblighi e le misure generali di tutela a carico dei Datori di lavoro delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi di cui ai par. 9 e 12 della presente guida.

Il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria verifica la congruenza dei P.O.S. delle Imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al Coordinatore per l'esecuzione (*art. 97, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 81/08*)¹².

In relazione ai lavori dati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività necessarie per garantire la sicurezza all'interno del cantiere siano effettuati dalle Imprese esecutrici, l'Impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza (*art. 97, comma 4, del D.Lgs. 81/08*), come definiti al paragrafo 19 della presente guida.

Per svolgere i compiti inerenti la sicurezza, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti dell'Impresa affidataria devono essere in possesso di adeguata formazione, non meglio definita, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa affidataria, in ordine a quanto sopra premesso, acquisisce compiti complessi, avendo l'onere di interfacciarsi con il Coordinatore per l'esecuzione ("verifica la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione al coordinatore per l'esecuzione"), rendendosi, di fatto, co-responsabile della sicurezza di tutti i lavori presi in appalto dal committente ("verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento") e coordinando le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'articolo 96.

Si evidenzia infine come, fatte salve le dirette responsabilità delle singole imprese esecutrici, la verifica delle condizioni di sicurezza deve essere effettiva e può essere attuata con l'applicazione di sistemi di gestione della sicurezza che prevedano soggetti incaricati e procedure.

11. IL PREPOSTO

• DEFINIZIONI

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

11 Con l'articolo 97 del D.Lgs. 81/08 relativo agli obblighi del datore di lavoro dell'Impresa affidataria, il legislatore ha chiarito che il CSE non deve sostituirsi in toto alle attività di coordinamento operativo che gravano sul datore di lavoro dell'impresa affidataria nei confronti dei suoi subappaltatori, in quanto il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve gestire e coordinare operativamente i subappaltatori per l'esecuzione dei lavori.

12 Circa l'**obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza**, a fronte di quanto già indicato nell'articolo 13 del D.Lgs. 494/1996 secondo il quale "prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione", ora con l'art. 101 viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano invece trasmettere il POS all'impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio POS, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione, che è tenuto a verificarne l'idoneità e ad assicurarne la coerenza col PSC, ai sensi dell'art. 92. I lavori non possono iniziare senza l'esito positivo delle suddette verifiche che devono essere effettuate entro 15 gg. dall'avvenuta ricezione del POS.

• OBBLIGHI

Il preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze, (*art. 19 del D. Lgs. 81/08*) deve:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il suo superiore diretto;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) ricevere a cura del Datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti di tale formazione comprendono:
 - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - valutazione dei rischi;
 - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il Datore di lavoro, ad eccezione dei casi in cui il ricorso alla delega è espressamente escluso, può delegare particolari funzioni.

La delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità nei confronti dei lavoratori interessati dagli effetti della stessa.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231*, idoneo a prevenire i reati di cui agli *artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale*, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (*art. 30 del D.Lgs. 81/08*).

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni elencate in precedenza.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza, in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la subdelega non può, a sua volta, delegare le funzioni subdelegate.

12. IL LAVORATORE AUTONOMO

• DEFINIZIONI

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

L'imprenditore artigiano può definirsi "impresa" quando ha dipendenti, ovvero quando rispetto a loro si pone nelle condizioni di Datore di lavoro. L'imprenditore artigiano, invece, è Lavoratore autonomo, quando non ha personale alle proprie dipendenze, ovvero quando partecipa da solo, all'attività lavorativa (*Circolare Ministero del Lavoro 22.02.2001, n. 418*).

• OBBLIGHI

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri devono:

1. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 (*art. 21, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08*);
2. munirsi dei necessari dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 (*art. 21, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08*);
3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (*art. 21, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08*);
4. adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (*art. 94 del D.Lgs. 81/08*).

Il Lavoratore autonomo non deve essere calcolato nel numero delle imprese presenti in cantiere.

I lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte (con oneri a proprio carico) **hanno facoltà** e, quindi, **non obbligo**, di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

13. IL MEDICO COMPETENTE

• DEFINIZIONI

Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti formativi e professionali (*art. 38 del D.Lgs. 81/08*):

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'*art. 55 del D.Lgs. 15.08.1991, n. 277*;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui alla superiore lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs.81/08, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.

Il Medico competente è nominato dal Datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti, di cui al D.Lgs. 81/08, previsti a carico di tale figura professionale.

• **OBBLIGHI**

Il Medico competente:

- 1) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" (art. 25, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08);

- 2) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08).

Il medico competente provvede inoltre ad eseguire le visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, a seguito di specifica trasmissione da parte del Datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori addetti alle mansioni di cui alla seguente tabella;

Alcoldipendenze¹³	Tossicodipendenze¹⁴
Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.	Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
Addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza da un piano stabile.	

- 3) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/08);
- 4) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/08);
- 5) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima (art. 25, comma 1, lett. e, del D.Lgs. 81/08);
- 6) fornisce informazioni ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti (art. 25, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 81/08);
- 7) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria (art. 25, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 81/08);
- 8) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 81/08);
- 9) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel Documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. l, del D.Lgs. 81/08);
- 10) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 81/08);

¹³ Art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 – Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16.03.2006.

¹⁴ Art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 – Provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2007 e del 18.09.2008.

11) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (art. 25, comma 1, lett. n, del D.Lgs. 81/08).

Il Medico competente, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 U-G, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria, può sostituire o integrare la sua visita agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati e gestiti dalle stesse imprese, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza (art. 104, comma 2, del D.Lgs. 81/08).

14. LA NOTIFICA PRELIMINARE

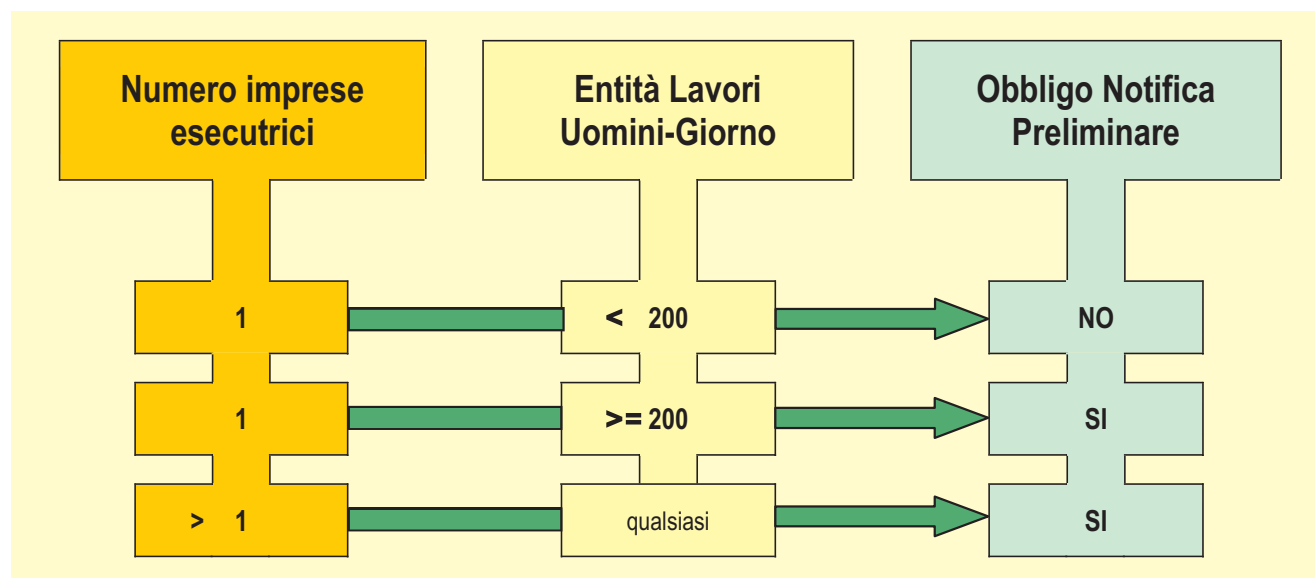
Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, trasmette all'Azienda Sanitaria e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio la notifica preliminare, redatta conformemente ai contenuti di cui all'*allegato XII del D.Lgs. 81/08* (All. C), nonché l'aggiornamento eventuale dovuto a variazioni di figure in cantiere, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

1. cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea;
2. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nel caso precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
3. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.

L'omessa notifica costituisce motivo di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (art. 90, comma 10 del D.Lgs. 81/08).

Gli Organismi paritetici possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche, presso gli organi di vigilanza.



15. IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione, redige il Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) i cui contenuti minimi sono dettagliatamente specificati nell'*allegato XV del D.Lgs. 81/08* (All. D).

Il P.S.C. è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'*allegato XI del D.Lgs.*

81/08, nonché la stima dei costi della sicurezza di cui al *punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08* (All. D).

Il P.S.C. è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico, una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione, se già redatta, nonché una tavola tecnica sugli scavi.

Inoltre, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, comprende il tipo di procedure complementari e di dettaglio al piano stesso e connesse alle scelte autonome dell'Impresa esecutrice, da esplicitare nel P.O.S.

Il P.S.C. deve contenere i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

- a₁) l'indirizzo del cantiere;
- a₂) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
- a₃) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e, qualora già nominato, del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione ed, a cura di quest'ultimo, con l'indicazione, prima dell'inizio dei lavori, dei nominativi dei Datori di lavoro delle Imprese affidatarie ed esecutrici e dei Lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

- d₁) all'area di cantiere;
- d₂) all'organizzazione del cantiere;
- d₃) alle lavorazioni;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i Datori di lavoro e tra questi ed i Lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché, nel caso di organizzazione del servizio di gestione delle emergenze da parte del Committente, i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza.

In riferimento all'area di cantiere, il P.S.C. contiene l'analisi degli elementi essenziali ai fini della valutazione dei rischi connessi all'area di cantiere quali falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto; altri elementi ritenuti essenziali in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - b₁) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
 - b₂) al rischio di annegamento.

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere, il P.S.C. contiene:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione alle consultazioni degli RLS;
- g) le disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed al coordinamento delle attività tra i Datori di lavoro, nonché dei Lavoratori autonomi;
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad eccezione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa,¹⁵ facendo in particolare attenzione ai seguenti:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi d'incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore; l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento (*art. 190, comma 5-bis, del D.Lgs. 81/08*);
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni previste in cantiere, il P.S.C. contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le

¹⁵ Sotto il profilo dei contenuti del piano si rivela un maggior allineamento della presente versione del testo legislativo con la direttiva 92/57/CE. Il piano di sicurezza e coordinamento stabilisce soprattutto le regole progettuali del cantiere ed effettua l'analisi dei rischi presenti, "ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa".

Questa modifica vuole evidenziare che l'analisi dei rischi nel PSC non deve riguardare i rischi propri delle imprese, che vanno analizzati nel POS.

Questo orientamento del PSC all'analisi dei rischi dell'area di cantiere, ai rischi preesistenti, alle interferenze con il contesto e tra le lavorazioni, comporta che il coordinatore per la progettazione debba ricercare le misure di sicurezza specifiche per ogni singolo cantiere e analizzare non tanto i rischi specifici delle singole imprese esecutrici, ma soprattutto gli aspetti di progettazione e pianificazione della sicurezza del cantiere.

misure preventive e protettive richieste, le misure di coordinamento per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il P.S.C. contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di P.S.C. con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori autonomi.

Il Coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa Impresa esecuttrice o alla presenza di Lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 40 del D.P.R. 207/10.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il P.S.C. con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi tenuti ad attuare le scelte progettuali e organizzative, le misure preventive e protettive, le misure di coordinamento atte a realizzare le scelte e le misure di cui sopra, ed ancora le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e, previa consultazione delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

L'assenza del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando dovuto, fa scattare la sospensione del titolo abilitativo (art. 90, comma 10 del D.Lgs. 81/08) da parte dell'Ente che lo ha rilasciato.

Una copia del Piano di sicurezza e di coordinamento deve essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il PSC non va redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. (art. 100, comma 6 del D.Lgs. 81/08).

Nei LL.PP., il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto o di concessione. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli.

Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'appaltatore o del concessionario, delle misure contenute nei piani stessi, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/06).

16. LA VERIFICA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (solo per i LL.PP.)

Le stazioni appaltanti, nei contratti relativi a lavori, prima dell'inizio delle relative procedure di affidamento, nei termini e nelle modalità stabilite da D.P.R. 207/10, verificano la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

L'art. 45, comma 2, lettera g, del D.P.R. 207/10 indica gli elementi del progetto che devono essere sottoposti a verifica e tra questi elementi è indicata "la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori". Gli art. 33 e 39 comma 1 del D.P.R. 207/10 stabiliscono, rispettivamente, che il P.S.C. è parte integrante e documento complementare del progetto esecutivo; pertanto la verifica del progetto di cui al capo II del D.P.R. 207/10 dovrà riguardare anche il P.S.C.

Tale verifica potrà essere condotta attraverso strutture tecniche della stessa stazione appaltante (art. 47 del D.P.R. 207/10) oppure esterne alla stessa (art. 48 del D.P.R. 207/10).

17. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)

Il P.O.S. viene redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (art. 96, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 81/08), in riferimento al singolo cantiere interessato.

Il P.O.S. deve essere elaborato in conformità agli artt. 17, comma 1 - lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/08 e, pertanto, deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.

Il P.O.S. contiene i seguenti elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 (All. D):

- a) i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:
 - a₁) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - a₂) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa esecutrice e dai Lavoratori autonomi subaffidatari;
 - a₃) i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - a₄) il nominativo del Medico competente, ove previsto;
 - a₅) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - a₆) i nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere;
 - a₇) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C. quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il P.O.S. viene sottoposto a verifica di idoneità dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sulla base della rispondenza ai punti precedenti, garantendo altresì la coerenza con il P.S.C..

Il P.O.S., come già previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro N. 04/2007 del 28.02.2007, non va redatto nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature (art. 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/08). In tali casi trovano comunque applicazione, da parte del Datore di lavoro committente, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e cioè:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi;
- l'informazione alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- la cooperazione sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- l'indicazione dei costi della sicurezza nel contratto di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Tale specifica, in linea con la semplificazione proposta dalla Circolare n. 4/2007 del Ministero del Lavoro, evidenzia come, nel caso in cui l'impresa che entra in cantiere debba effettuare la semplice fornitura di materiali o attrezzature, non abbia l'obbligo di redazione del POS in quanto questo appare un adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori.

Si sottolinea che nel caso in cui l'impresa oltre ad effettuare le forniture svolgesse una qualunque attività esecutiva in cantiere, la redazione del P.O.S. diverrebbe obbligatoria.

Fermi restando i superiori obblighi di verifica e cooperazione, l'elaborazione del D.U.V.R.I. non è richiesta per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08 (All. A).

La Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, (lettera circolare del Ministero del Lavoro del 10.02.2011) ha approvato la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" da attuare fra il Datore di lavoro dell'Impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e quello dell'Impresa esecutrice richiedente tale servizio.

Tale procedura, oltre a comprendere le misure di sicurezza da applicare in tali casi a garanzia dei lavoratori coinvolti, stabilisce le informazioni che due o più Datori di lavoro interessati devono scambiarsi per eseguire le forniture in piena sicurezza delle parti.

Il superiore scambio di informazioni prevede la compilazione di n. 2 schede che, in sintesi, sono equiparabili alla redazione del D.U.V.R.I.

Si precisa che i contenuti di tale circolare valgono soltanto nei casi in cui "l'Impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipa in alcun modo alle lavorazioni di cantiere", in quanto in caso contrario, permane l'obbligo di redazione del P.O.S. da parte della suddetta impresa.

La mancata redazione del P.O.S., costituisce grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (*allegato I del D.Lgs. 81/08*), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Una copia del piano operativo di sicurezza deve essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per

l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (*art. 101 del D.Lgs. 81/08*).

La mancata redazione del P.O.S., in caso di opere edili con compresenza di più imprese e la cui entità superi i 200 uomini giorno, è sanzionata con la pena dell'arresto, anche dall'art. 55, comma 2, lettera c) del Titolo I. La sanzione del solo arresto appare eccessiva visto che è prevista per una moltitudine di cantieri anche di modeste dimensioni. Inoltre non è applicabile il "principio di specialità" previsto dall'art. 298 ("quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale"), in quanto i cantieri previsti dall'articolo 55 del Titolo I sono un sotto-insieme per il quale il legislatore ha voluto imporre una soluzione più grave di quella prevista dall'art. 159 del Titolo IV.

18. IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (solo per i LL.PP.)

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.) viene redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario e contiene gli stessi elementi del P.S.C. con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario (Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e dell'Impresa Esecutrice) redige e consegna alle Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (*art. 32 del D.Lgs. 163/06*) un P.S.S. del P.S.C., quando quest'ultimo non sia previsto.

Il P.S.S. forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (*art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06*).

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei Piani di sicurezza (*art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06*).

I contratti di appalto o di concessione, se privi del P.S.C. o, in assenza di questo, del P.S.S., sono nulli (*art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06*).

19. I COSTI DELLA SICUREZZA

Il P.S.C. deve contenere la stima dei costi relativi alla sicurezza.

In particolare per stima dei costi della sicurezza si intendono i costi - allegato XV, punto 4.1, del D.Lgs. 81/08 (All. D):

- degli apprestamenti previsti nel P.S.C.;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione dei fumi;
- dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti, in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Di notevole importanza è, a proposito della liquidazione dei costi della sicurezza, la sostituzione delle parole "sentito il coordinatore" con "previa approvazione del coordinatore", il che comporta un ruolo più significativo del CSE nella verifica del corretto utilizzo da parte delle imprese delle somme relative ai costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le eventuali proposte di integrazione al P.S.C. presentate dall'Impresa aggiudicatrice dei lavori al Coordinatore per l'esecuzione non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (*art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/08*).

I costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera (*art. 132 del D.Lgs. n. 163/06*) o dovuti alle variazioni previste dal Codice Civile (*artt. 1659 "variazioni concordate in progetto", 1660 "variazioni necessarie del progetto", 1661 "Variazioni ordinate dal committente" e 1664 "Onerosità o difficoltà dell'esecuzione"*) devono essere compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

Nei LL.PP., i costi della sicurezza vanno evidenziati in seno al quadro economico dell'opera (*art. 16, comma 1 lettera a. 2 del D.P.R. 207/10*) e nei relativi bandi di gara (*art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06*) e non sono soggetti a ribasso d'asta; pertanto il bando di gara è illegittimo se non contiene l'indicazione di tali costi (*Comunicato Autorità di Vigilanza sui LL.PP. – G.U.R.I. n. 24 del 31.01.2000*).

Il bando di gara, anche quando non è previsto il P.S.C., deve espressamente contenere l'indicazione dei costi della sicurezza che, anche in questo caso, non sono soggetti a ribasso d'asta (*Circolare Esplicativa Regione Siciliana Ass.to LL.PP. del 24.10.2002*). In questo caso gli oneri della sicurezza saranno stimati dal Committente, che si può eventualmente avvalere del progettista dell'opera.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture, in caso di carenze sostanziali del PSC (ovvero in caso di nuovi apprestamenti o ulteriori misure di sicurezza, non contemplati nel relativo piano, ma ritenute necessarie dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per propria valutazione o su segnalazione dell'appaltatore, al fine di risolvere situazioni di pericolosità non inizialmente previste dal piano), ritiene possibile la previsione di ulteriori costi rispetto a quelli già preventivati per la sicurezza. Il metodo attraverso il quale può essere conseguita tale variazione è quello di cui all'*art. 163 del D.P.R. 207/10*, il quale disciplina la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi prevedendo, peraltro, che gli stessi vengano determinati in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del procedimento (*Determinazione n. 02 del 30.01.2003*).

20. IL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, di seguito denominato Fascicolo, è un documento redatto dal Coordinatore per la progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi lavori sull'opera (*art. 91 del D.Lgs. 81/08*).

Il Fascicolo deve essere redatto tenendo conto dei contenuti minimi definiti dall'*allegato XVI del D.Lgs. 81/08* (All. F)¹⁶.

Per i LL.PP., di cui al *D.Lgs. 163/2006*, il Fascicolo tiene conto del Piano di manutenzione dell'opera.

¹⁶ L'allegato XVI del D.Lgs. 81/08 ha finalmente chiarito quali devono essere i contenuti minimi del Fascicolo dell'opera.

Tale documento deve essere considerato come lo strumento che permette, mediante analisi dei rischi effettuata da parte di progettisti e

Il Fascicolo non è predisposto (*art. 91, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/08*) nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'*art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380* (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

In assenza del Fascicolo è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (*art. 90, comma 10, del D.Lgs. 81/08*).

21. IL PIANO DI MANUTENZIONE (solo per i LL.PP.)

Il Piano di manutenzione è un documento redatto, in caso di LL.PP., dal Progettista dell'opera (*art. 93 del D.Lgs. 163/06 ed art. 36 del D.P.R. 207/10*).

Il Piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

CSP, l'applicazione delle misure generali di tutela dell'art. 15 D.Lgs. 81/08 al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative che avranno ricadute sull'esecuzione di futuri lavori sull'opera, eliminando o minimizzando i rischi.

Questo approccio deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei sistemi e accorgimenti in grado di prevenire o minimizzare i rischi durante i lavori successivi che si svolgeranno sull'opera stessa facilitando, nel contempo, durante la fase di esecuzione, i lavori delle imprese incaricate.

Non si tratta di stabilire al momento della progettazione le modalità operative specifiche delle future lavorazioni, in quanto queste sono proprie dell'impresa, ma di prevedere:

- le "misure preventive e protettive in esercizio" cioè le misure preventive e protettive che sono messe in opera e che diventeranno proprietà della committenza;
- le "misure preventive e protettive integrative" cioè le misure preventive che il committente non intende installare o acquistare ma che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che dovranno eseguire i lavori.

Il Fascicolo dovrà accompagnare l'opera eseguita durante tutta la sua vita ed essere aggiornato dal committente in funzione delle modifiche intervenute nel tempo.



ELENCO ALLEGATI

- ALL. A** - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Allegato XI del D.Lgs. 81/08);
- ALL. B** - Idoneità tecnico professionale (Allegato XVII del D.Lgs. 81/08);
- ALL. C** - Notifica preliminare (Allegato XII del D.Lgs. 81/08);
- ALL. D** - I contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Allegato XV del D.Lgs. 81/08);
- ALL. E** - Contenuti minimi del corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (Allegato XIV del D.Lgs. 81/08);
- ALL. F** - Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Allegato XVI del D.Lgs. 81/08);
- ALL. G** - Elenco della documentazione essenziale da tenere nei cantieri temporanei o mobili a disposizione dell'Organo di vigilanza per lavori pubblici o privati.

ALLEGATO A

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI “Allegato XI del D.Lgs. 81/08”

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

Con riferimento al rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m, le linee guida di alcune regioni e le “Linee guida tecniche sull'applicazione del D.Lgs. 494/96 a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome” approvate in data 08.10.97, hanno interpretato come rischi particolarmente aggravati quanto segue:

"Premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezze superiori a 1,5 m, ai sensi dell'*allegato XI, punto 1, del D.Lgs. 81/08*, appare ragionevole considerare fra i rischi «particolarmente aggravati» quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- **escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;**
- **escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'*art. 88, comma 2, del D.Lgs. 81/08*;**
- **escavazione su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;**
- **presenza di traffico pesante;**
- **escavazioni e cunicoli;**
- **escavazione con presenza di acqua o gas".**

Con riferimento al «rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m» le stesse linee guida così riportano:
"Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a 2,0 m richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva, normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'*allegato XI punto 1, del D.Lgs. 81/08* appare ragionevole considerare fra i rischi «particolarmente aggravati» quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- **le attività che comportino rischi incrociati o multipli, come per esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;**

- **lavori su tetti;**
- **lavori in altezza su strutture non portanti;**
- **lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;**
- **lavori effettuati di notte;**
- **lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio;**
- **lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;**
- **lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili".**

ALLEGATO B

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE “Allegato XVII del D.Lgs. 81/08”

Le Imprese affidatarie dovranno indicare al Committente o al Responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati dell'assolvimento dei compiti di cui all'*art. 97 del D.Lgs. 81/08* (obblighi del datore di lavoro dell'Impresa affidataria).

- a.** Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al Committente o al Responsabile dei lavori almeno:
 - a₁) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - a₂) documento di valutazione dei rischi di cui all'*art. 17, comma 1, lettera a)* o autocertificazione di cui all'*art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08*;
 - a₃) documento unico di regolarità contributiva di cui al *D.M. 24.10.2007*;
 - a₄) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'*art. 14 del D.Lgs 81/08*.
- b.** I lavoratori autonomi dovranno esibire al Committente o al Responsabile dei lavori almeno:
 - b₁) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b₂) specifica documentazione atte stante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - b₃) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - b₄) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
 - b₅) documento unico di regolarità contributiva di cui al *D.M. 24.10.2007*.
- c.** In caso di sub-appalto, il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto **a** e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto **b**.

ALLEGATO C

NOTIFICA PRELIMINARE

(Allegato XII del D.Lgs. 81/08)

Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) n. ____
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Via _____ n. ____ Cap _____ città _____ prov. _____
(Competente per territorio)

Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.)

Via _____ n. ____ Cap _____ città _____ prov. _____
(Competente per territorio)

Oggetto: NOTIFICA PRELIMINARE (art. 99 del D.Lgs. 81/08 ALL.TO XII)

Comune sede del cantiere: Prov.:

Via /piazza:

natura dell'opera:

committente: nato a: il:

codice fiscale indirizzo.....

ente/società di appartenenza:

codice fiscale indirizzo.....

responsabile dei lavori/responsabile del procedimento: nato a: il:

codice fiscale indirizzo.....

coordinatore per la progettazione: nato a: Il:.....

codice fiscale Indirizzo

titolo di studio:

coordinatore per l'esecuzione: nato a: il:

codice fiscale indirizzo.....

titolo di studio:

data presunta inizio lavori: durata presunta di fine lavori:

numero previsto di lavoratori subordinati: autonomi:

Numero previsto di imprese in cantiere:

identificazione delle imprese già selezionate:

ditta: sede legale:

Codice Fiscale e/o I.V.A.

indirizzo.....

ditta: sede legale:

ammontare complessivo presunto dei lavori:.....

Specificare se la notifica costituisce variazione di precedente comunicazione: (SI/NO)

(in caso positivo indicare il numero di protocollo e/o la data di invio della precedente comunicazione)

Data.....

Firmato

(Il Committente o il Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento)

ALLEGATO D

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI “Allegato XV del D.Lgs. 81/08”

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

- a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione. in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*art. 100 del D.Lgs. 81/08*;
- i) P.S.S.: il Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'*art. 131, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 163/2006* e successive modifiche;
- l) P.O.S.: il Piano operativo di sicurezza di cui all'*art. 89, lettera h, del D.Lgs. 81/08* e all'*art. 131, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 163/2006* e successive modifiche;
- m) costi della sicurezza: i costi indicati all'*art. 100 del D.Lgs. 81/08*, nonché gli oneri indicati all'*art. 31 del D.Lgs. 163/2006* e successive modifiche.

2 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1 Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) l'indirizzo del cantiere;
 - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
 - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche.
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso

coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
 - 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
 - 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4, e 2.3.5;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio o del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3 Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel P.O.S..

2.1.4 Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5 L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.

2.2 - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1 In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - b₁) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
 - b₂) al rischio di annegamento;
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.2 In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3 In riferimento alle lavorazioni, il Coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4 - Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il Coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del *D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006* e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'*articolo 42 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554*.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangano rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4.

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

- 2.3.5. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

3 - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - Contenuti minimi del Piano di sicurezza sostitutivo

- 3.1.1. Il P.S.S., redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del Piano operativo di sicurezza

- 3.2.1 Il P.O.S. è redatto a cura di ciascun Datore di lavoro delle Imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa esecutrice e dai Lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del Medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 6) i nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere;
 - 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C. quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

- 3.2.2 Ove non sia prevista la redazione del PSC, il P.S.S., quando previsto, è integrato con gli elementi del P.O.S..

4 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

- 4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC, vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- t) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2 Per le opere rientranti nel campo di applicazione del *D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006* e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC, le Amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza, stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3 La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4 I costi della sicurezza, così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle Imprese esecutrici.

4.1.5 Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del *D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006* e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, comma 2, del Codice Civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza, così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6 Il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; i refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato XV.2

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

ALLEGATO E

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

“Allegato XIV del D.Lgs. 81/08”

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto.
- Il decreto D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi.
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi.
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie.
- L'organizzazione in sicurezza del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei Committenti, Imprese, Coordinatori per la sicurezza.
- Le malattie professionali ed il primo soccorso.
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche.
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria.
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto.
- I rischi chimici in cantiere.
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione.
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto.
- I rischi biologici.
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi.
- I rischi di incendio e di esplosione.
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza.

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- I contenuti minimi del PSC, del P.S.S. e del P.O.S..
- I criteri metodologici per:
 - a) l'elaborazione del PSC e l'integrazione con i P.O.S. ed il Fascicolo;
 - b) l'elaborazione del P.O.S.;
 - c) l'elaborazione del Fascicolo;
 - d) l'elaborazione del P.I.M.U.S.;
 - e) la stima dei costi della sicurezza.

- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership.
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di PSC: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
- Stesura di PSC, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo.
- Esempi di P.O.S. e di P.S.S.
- Esempi e stesura di Fascicolo basati sugli stessi casi dei PSC
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali.
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90 %. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA ed a 30 per la PARTE PRATICA.

È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del *D.Lgs. 81/08*, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dal 15.05.2008.

ALLEGATO F

FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

“Allegato XVI del D.Lgs. 81/08”

I. Introduzione.

Il Fascicolo, predisposto la prima volta a cura del Coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di Fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del Fascicolo è predisposto a cura del Coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al *D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006* e successive modifiche, il Fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'*articolo 38 del D.P.R. 207/10*.

Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

II. Contenuti.

Il Fascicolo comprende tre capitoli:

Capitolo I - La descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I).

Capitolo II – L'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai Datori di lavoro delle Imprese esecutrici ed ai Lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone. In particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

Capitolo III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-I, III-2 e III-3).

Nota

Per le schede sopra citate si rimanda al testo dell'*allegato XVI del D.Lgs. 81/08*.

ALLEGATO G

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA TENERE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA PER LAVORI PUBBLICI O PRIVATI SOGGETTI ALLA COMPLETA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08

Committente / Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento (solo per LL.PP.)

1. Atto di designazione del Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento (*art. 89, 1° c. – lett. c, D.Lgs. 81/08*);
2. Atto di designazione del Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (*art. 90, 3° c, D.Lgs. 81/08*);
3. Atto di designazione del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (*art. 90, 4° c, D.Lgs. 81/08*);
4. Atti probanti l'avvenuta trasmissione del PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per la esecuzione dei lavori (*art. 101, 1° comma, D.Lgs. 81/08*);
5. Atti probanti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Affidataria, delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi (*art. 90, 9° comma – lett. a, D.Lgs. 81/08*):
 - 5.1. *Cantiere con entità < 200 u-g e senza rischi particolari*: Certificato CCIAA + Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) + autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
 - 5.2. *Cantiere con entità = 200 u-g o con rischi particolari*: verifica dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
6. Atti probanti la verifica relativa agli adempimenti contrattuali delle imprese esecutrici (*art. 90, 9° comma – lett. b, D.Lgs. 81/08*):
 - 6.1. *Cantiere con entità < 200 u-g e senza rischi particolari*: Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) + autocertificazione, rilasciata da ogni Impresa Esecuttrice, relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Lavoratori dipendenti;
 - 6.2. *Cantiere con entità = 200 u-g o con rischi particolari*: Dichiarazione, rilasciata da ogni Impresa Esecuttrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Lavoratori dipendenti.
7. Atti probanti l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione Concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, della notifica preliminare, del/i D.U.R.C. e di una dichiarazione attestante la verifica della documentazione di cui precedenti punti 5. e 6. (*art. 90, 9° comma – lett. c, D.Lgs. 81/08*);
8. Contratti d'appalto ed autorizzazioni di subappalto;
9. Notifica preliminare (*ex art. 99 D.Lgs. 81/08*);
10. Permesso di costruire o Dichiarazione d'Inizio Attività (D.I.A.).

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.)

1. Documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali per l'espletamento delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza (*art. 98 D.Lgs. 81/08*);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC (*art. 91, 1° c. – lett. a, + art. 100 D.Lgs. 81/08*);
3. Fascicolo della Sicurezza dell'Opera (*art. 91, 1° c. – lett. b, + all. XV, D.Lgs. 81/08*);

4. Fascicolo dei verbali e degli ordini di servizio probanti le azioni di coordinamento e controllo relative all'effettiva applicazione, da parte delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, delle prescrizioni del PSC (*art. 92, lett. a, D.Lgs. 81/08*);
5. Fascicolo delle eventuali note di contestazione indirizzate alle Imprese Esecutrici e/o ai Lavoratori Autonomi in merito alle accertate inosservanze alle misure generali di tutela ed alle prescrizioni del PSC (*art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08*);
6. Fascicolo delle eventuali segnalazioni inviate alla committenza in merito alle accertate inosservanze alle misure generali di tutela ed alle prescrizioni del PSC (*art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08*);
7. Fascicolo degli eventuali verbali di sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato (*art. 92, lett. f, D.Lgs. 81/08*);
8. Fascicolo delle eventuali comunicazioni d'inadempienza inviate all'Organo di Vigilanza (*art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08*);
9. Atti probanti l'avvenuta organizzazione tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori Autonomi, in merito alla cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione (*art. 92, lett. c, D.Lgs. 81/08*);
10. Atti probanti l'avvenuto coordinamento tra i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere (*art. 92, lett. d, D.Lgs. 81/08*).

Datori di Lavoro delle Imprese Affidatarie ed Esecutrici

1. Libro Unico del Lavoro;
2. Permesso di costruire / Autorizzazione edilizia / Dichiarazione d'Inizio Attività;
3. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
4. Contratti d'appalto / subappalto;
5. Piano Operativo di Sicurezza – POS (*art. 89, 1° c. – lett. h + art. 96, 1° c. – lett. g, D.Lgs. 81/08*);
6. Atti probanti l'avvenuta trasmissione del POS al Coordinatore per l'Esecuzione (*ex art. 101, 3° comma, del D.Lgs. 81/08 – obbligo a carico dell'impresa affidataria*);
7. Atti probanti l'avvenuta trasmissione del POS all'Impresa Affidataria (*ex art. 101, 3° comma, del D.Lgs. 81/08 – obbligo a carico dell'Impresa Esecutrice*);
8. Piano di Sicurezza Sostitutivo - PSS (*solo per LL.PP. – art. 131, 2° c. – lett. b, D.Lgs. 163/06*);
9. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (*art. 31 D.Lgs. 81/08*);
10. Registro degli infortuni (*ex art. 4, 5° c. lett. o, del D.Lgs. 626/94 + art. 53, 6° c. D.Lgs. 81/08*);
11. Nomina dei Lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza, lotta antincendio e primo soccorso (*art. 18, 1° c. – lett. b, D.Lgs. 81/08*);
12. Verbale di elezione, da parte dei Lavoratori, del Rappresentante per la Sicurezza – RLS (*art. 47 D.Lgs. 81/08*);
13. Attestazioni di avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei Lavoratori, dei Preposti e dei Dirigenti / Rappresentante per la Sicurezza / Addetti alla gestione dell'emergenza, lotta antincendio e primo soccorso (*artt. 36 ÷ 37 D.Lgs. 81/08*);
14. Attestazioni di avvenuta formazione dei Lavoratori e dei Preposti addetti al montaggio, allo smontaggio o alla trasformazione dei ponteggi (*artt. 136, 6° c., D.Lgs. 81/08*);
15. Nomina del Medico Competente (*art. 18, 1° c. – lett. a, D.Lgs. 81/08*);
16. Giudizi d'idoneità sanitaria rilasciati dal Medico Competente (*art. 41, 6° c., D.Lgs. 81/08*);
17. Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (*art. 25, 1° c. – lett. c, D.Lgs. 81/08 - n.b. il luogo di custodia delle cartelle è concordato dal Datore di Lavoro con il Medico Competente al momento della nomina di quest'ultimo*);
18. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e degli eventuali dispositivi contro le scariche atmosferiche + atti probanti l'avvenuta trasmissione all'Azienda Sanitaria Provinciale ed all'ISPESL + verbali di verifica periodica biennale (*art. 7 D.M. 37/08 + artt. 2 e 4 DPR 462/01*);

19. Verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi «solo per cantieri la cui durata presunta dei lavori è superiore a 200 giorni lavorativi» (*art. 35 + art. 104, 1° c., D.Lgs. 81/08*);
20. Autorizzazione Ministeriale rilasciata al costruttore del ponteggio metallico e relative istruzioni di montaggio con schemi-tipo di ponteggio (*artt. 131 + 133, 3° c., D.Lgs. 81/08*);
21. Progetto del ponteggio metallico e delle altre opere provvisorie metalliche firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione «solo per ponteggi di altezza superiore a mt 20 o nel caso in cui vengono utilizzati elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto o in caso di montaggio in difformità agli schemi tipo o per opere provvisorie di notevole complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi» (*artt. 133 D.Lgs. 81/08 – Circolare Ministero del Lavoro n. 149/85*);
22. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio – PIMUS (*artt. 134, 1° c., + 136, 1° c. allegato XXII, D.Lgs. 81/08*);
23. Libretti e verbali di verifica di prima installazione e/o periodiche e/o eccezionali delle seguenti attrezzature (*art. 71, 11° c., + allegato VII D.Lgs. 81/08*):
 - 23.1 - scale aeree ad inclinazione variabile (*verifica annuale*);
 - 23.2 - ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (*verifica annuale*);
 - 23.3 - ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano (*verifica biennale*);
 - 23.4 - ponti sospesi e relativi argani (*verifica biennale*);
 - 23.5 - ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente (*verifica annuale*);
 - 23.5 - apparecchi di sollevamento $P > 200$ kg di tipo mobile o trasferibile (*verifica annuale*);
 - 23.6 - apparecchi di sollevamento $P > 200$ kg di tipo fisso con anno di costruzione > 10 anni (*verifica annuale*);
 - 23.7 - apparecchi di sollevamento $P > 200$ kg di tipo fisso con anno di costruzione < 10 anni (*verifica biennale*).
24. Verbale di verifica degli elementi del ponteggio in occasione del montaggio (*art. 112, 2° c. + allegato XIX D.Lgs. 81/08*);
25. Verbale di verifica trimestrale delle funi e catene dei mezzi di sollevamento e trasporto (*art. 71, 3° c. + allegato VI – punto 3.1.2 D.Lgs. 81/08*);
26. Registro di controllo delle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d'installazione con indicazione delle verifiche di corretta installazione e di buon funzionamento effettuate dal Datore di Lavoro in occasione del montaggio e periodicamente, secondo la frequenza stabilita dal Fabbrikante o dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi (*art. 71, 8° e 9° c., D.Lgs. 81/08*);
27. Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza delle macchine utilizzate in cantiere, utilizzate in regime di noleggio senza operatore, rilasciata dal Noleggiatore (*art. 72, 2° c., D.Lgs. 81/08*);
28. Notifica preliminare dei lavori di rimozione senza deterioramento o di incapsulamento dei materiali contenenti amianto (*art. 250 D.Lgs. 81/08*);
29. Piano di lavoro dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto (*art. 256 D.Lgs. 81/08*);
30. Schede tossicologiche e di sicurezza delle sostanze e/o dei preparati utilizzati in cantiere;
31. Eventuali atti di delega conferiti dal Datore di Lavoro al Dirigente / Preposto (*art. 16 D.Lgs. 81/08*);
32. Atti probanti l'avvenuta fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ai lavoratori.

SCHEDE DI CONSULTAZIONE RAPIDA

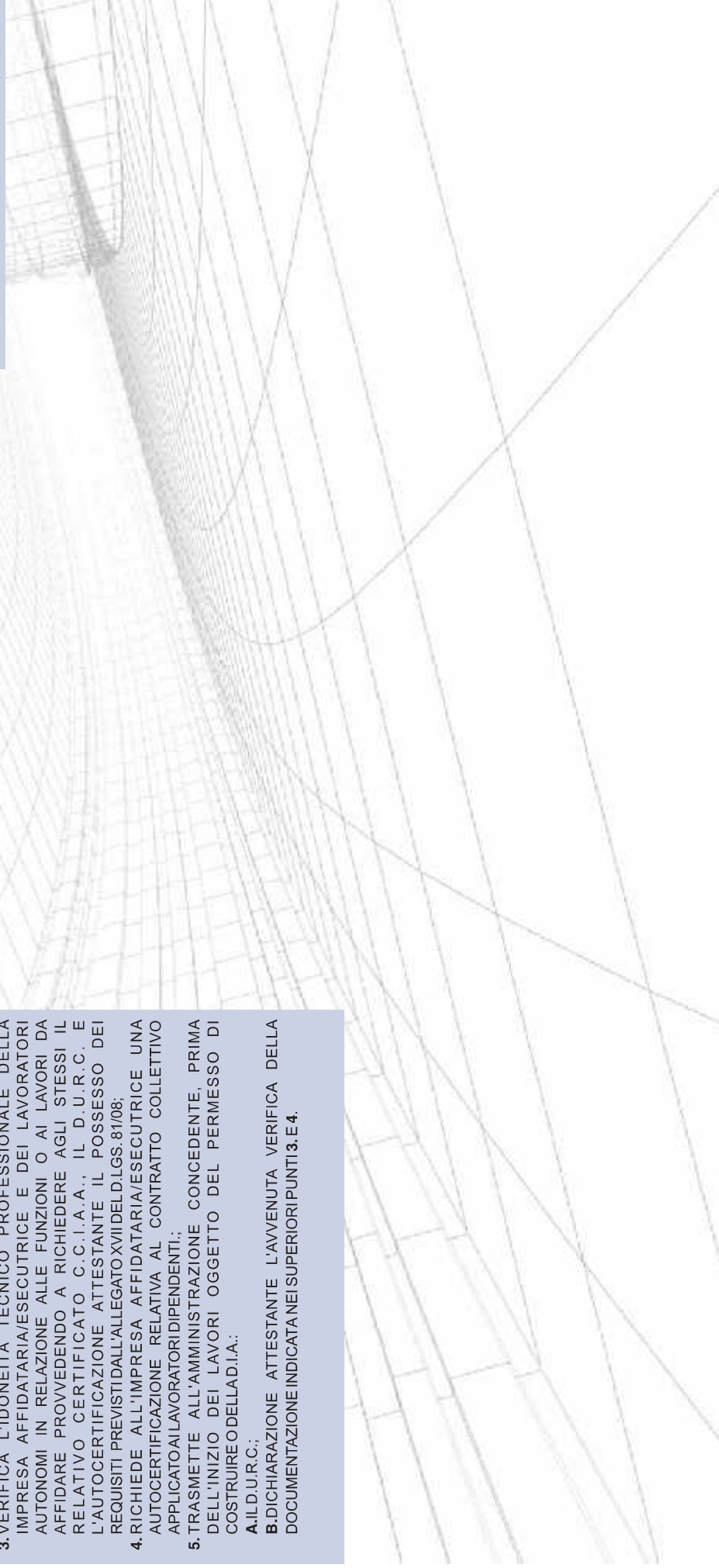


LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI 1

PRESENZA IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E LI EVIDENZIA NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO DI GARA; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTO CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 4. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 5. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. IL D.U.R.C.; B. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 3. E 4.	NON PREVISTO	NON PREVISTO	1. REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS); 2. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSS); 3. TRASMETTE IL POS E IL PSS AL COMMITTENTE.



COMMITTENTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E LI EVIDENZIA NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO DI GARA; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 4. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 5. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 3. E 4. 6. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA (SOLTANTO NEL CASO DI CANTIERE CON ENTITÀ >= 200 U-G).	NON PREVISTO	NON PREVISTO	1. REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS); 2. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSS); 3. TRASMETTE IL POS E IL PSS AL COMMITTENTE.

PRESENZA INIZIALE IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA CON SUBENTRO, IN CORSO D'OPERA, ANCHE NON CONTEMPORANEO, DI UNA O PIÙ IMPRESE ESECUTRICI CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI				
LAVORI PUBBLICI 3 COMMITTENTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E LI EVIDENZIA NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO DI GARA; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 4. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 5. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 3.E.4.		1. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RELATIVAMENTE AI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE; E PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ADEGUA ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 6. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 7. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 8. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PREVIA CONTESTAZIONE SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 9. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISCOSTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 10. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI; 11. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTTRICE 1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SÌ RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.
IN OCCASIONE DEL SUBENTRO: 1. RIPETE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA SUBENTRANTE LE AZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 3.4) E 5); 2. DESIGNA IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 3. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 4. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. AUTORIZZA L'INTERVENTO IN CANTIERE DELLE "ALTRE" IMPRESE SOLTANTO DOPO LA NOMINA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E L'AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEGLI ATTI DI COMPETENZA; 6. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.				

PRESENZA INIZIALE IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA
CON SUBENTRO, IN CORSO D'OPERA, ANCHE NON CONTEMPORANEO, DI UNA O PIÙ IMPRESE ESECUTRICI
CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA >= 200 U-G E/O CON RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E LI EVIDENZIA NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO DI GARA; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 4. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORRELATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 5. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. L'D.U.R.C.; C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 3. E 4. 6. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA (SOLTANTO NEL CASO DI CANTIERE CON ENTITÀ >= 200 U-G).						
IN OCCASIONE DEL SUBENTRO: 1. RIPETE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA SUBENTRANTE LE AZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 3, 4 E 5; 2. DESIGNA IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 3. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGGIORNATA AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 4. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. AUTORIZZA L'INTERVENTO IN CANTIERE DELLE "ALTRE" IMPRESE SOLTANTO DOPO LA NOMINA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E L'AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEGLI ATTI DI COMPETENZA; 6. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.						

LAVORI PUBBLICI 5

PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTIENE AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E LI EVIDENZIA NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO D'IGARA; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 4. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 5. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DIA: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 3. E 4. 6. DESIGNA, CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE; 7. TRASMETTE IL PSC REDATTO DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A FORMULARE OFFERTE; 8. DESIGNA, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 9. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE/ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE; 10. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 11. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.	1. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA.	1. ADEGUATO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORE DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 6. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 7. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 8. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RICONTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 9. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE 1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE. • DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORE DI LAVORO, DI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO;
2. STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E LI EVIDENZIA NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO DI GARA;
3. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DICUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08;
4. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI;
5. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA D.I.A.:
A. LA NOTIFICA PRELIMINARE;
B. IL D.U.R.C.;
C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 3. E 4.
6. DESIGNA, CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE;
7. TRASMETTE IL PSC REDATTO DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A FORMULARE OFFERTE;
8. DESIGNA, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;
9. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE;
10. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA;
11. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

1. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO;
2. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
3. PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA

COORDINATORE PER LA ESECUZIONE

1. ADEGUAA LO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA;
2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO;
4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA;
5. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI;
6. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRALE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA;
7. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
8. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISPONTO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE;
9. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.

DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE

- **DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE**
1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;
I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE;
- 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.

DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC;
2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII;
3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI E PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08;
4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;
5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.



SCHEDE DI CONSULTAZIONE RAPIDA



LAVORI PRIVATI

LAVORI PRIVATI

1

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO;

2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08;

3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI;

4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'IA:

A. IL D.U.R.C.;

B. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2. E 3.

PRESENZA IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

NON PREVISTO

COORDINATORE PER LA ESECUZIONE

NON PREVISTO

DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE

1. REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).

PRESENZA IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA >= 200 U-G E/O CON RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2. E 3. 6. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA (SOLTANTO IN CASO DI CANTIERE CON ENTITÀ > 200 U-G).	NON PREVISTO	NON PREVISTO	1. REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).

LAVORI PRIVATI

3

PRESENZA IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA CON SUBENTRO, IN CORSO D'OPERA, ANCHE NON CONTEMPORANEO, DI UNA O PIÙ IMPRESE ESECUTRICI CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO I PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2. E 3.	NON PREVISTO	1. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE, E PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ADEGUA ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 6. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 7. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 8. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, PREVIA CONTESTAZIONE SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 9. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISCOSTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 10. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANGATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI; 11. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTTRICE 1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE I 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.
IN OCCASIONE DEL SUBENTRO: 1. RIPIETE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA SUBENTRANTE LE AZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 2), 3) E 4); 2. DESIGNA IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 3. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 4. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. AUTORIZZA L'INTERVENTO IN CANTIERE DELLE "ALTRE" IMPRESE SOLTANTO DOPO LA NOMINA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE E L'AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEGLI ATTI DI COMPETENZA; 6. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI E DI PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.		

PRESENZA INIZIALE IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA
CON SUBENTRO, IN CORSO D'OPERA, ANCHE NON CONTEMPORANEO, DI UNA O PIU' IMPRESE ESECUTRICI
CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA >= 200 U-G E/O CON RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORRELATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SULLAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A., A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2.E.3. 6. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA (SOLTANTO IN CASO DI CANTIERE CON ENTITÀ > 200 U-G).	NON PREVISTO	1. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RELATIVAMENTE AI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE, E PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ADEGUA ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 6. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 7. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 8. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, PREVIA CONTESTAZIONE SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 9. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISCONTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 10. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA; IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI; 11. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.	* DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTTRICE 1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVVERSI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE. * DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI DEI PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA...

LAVORI PRIVATI

5

PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE E COMUNQUE DI IMPORTO LAVORI < € 100.000,00 CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO I PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2. E 3. 5. DESIGNA, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 6. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE/ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 7. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 8. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE NON PREVISTO	1. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDO LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ADEGUANO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 6. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 7. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 8. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, PREVIA CONTESTAZIONE SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 9. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISCONTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 10. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI RESPONSABILI DEI LAVORI; 11. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.	DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE 1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SIRITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.
			DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI DEI PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.

PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE LAVORI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O COMUNQUE DI IMPORTO LAVORI >= € 100.000,00 CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA < 200 U-G E SENZA RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE PROVVEDENDO A RICHIEDERE AGLI STESSI IL RELATIVO CERTIFICATO C.C.I.A.A., IL D.U.R.C. E L'AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'A.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2.E.3.. 5. DESIGNA, CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE; 6. TRASMETTE IL PSC REDATTO DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A FORMULARE OFFERTE; 7. DESIGNA, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 8. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE; 9. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 10. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI E I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.	1. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA.	1. ADEGUATO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 6. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 7. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 8. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RICONTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 9. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE 1. REDIGE IL POS. E. PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.
			• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI E PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.

LAVORI PRIVATI

7

PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O COMUNQUE DI IMPORTO LAVORI < € 100.000,00 CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA >= 200 U-G E/O CON RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO;

2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVI DEL D.LGS. 81/08;

3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORRELATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI;

4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.:

A. LA NOTIFICA PRELIMINARE;

B. IL D.U.R.C.;

C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2. E 3.

5. DESIGNA, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;

6. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;

7. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA;

8. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

NON PREVISTO

COORDINATORE PER LA ESECUZIONE

1. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA;
2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO;
4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA;
5. ADEGUA ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA;
6. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI;
7. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA;
8. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, PREVIA CONTESTAZIONE SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
9. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISCONTRATO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE;
10. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI;
11. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.

DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE

• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE I 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE;
2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.

• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC;
2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII;
3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DI DIRIGENTI E DI PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08;
4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;
5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.

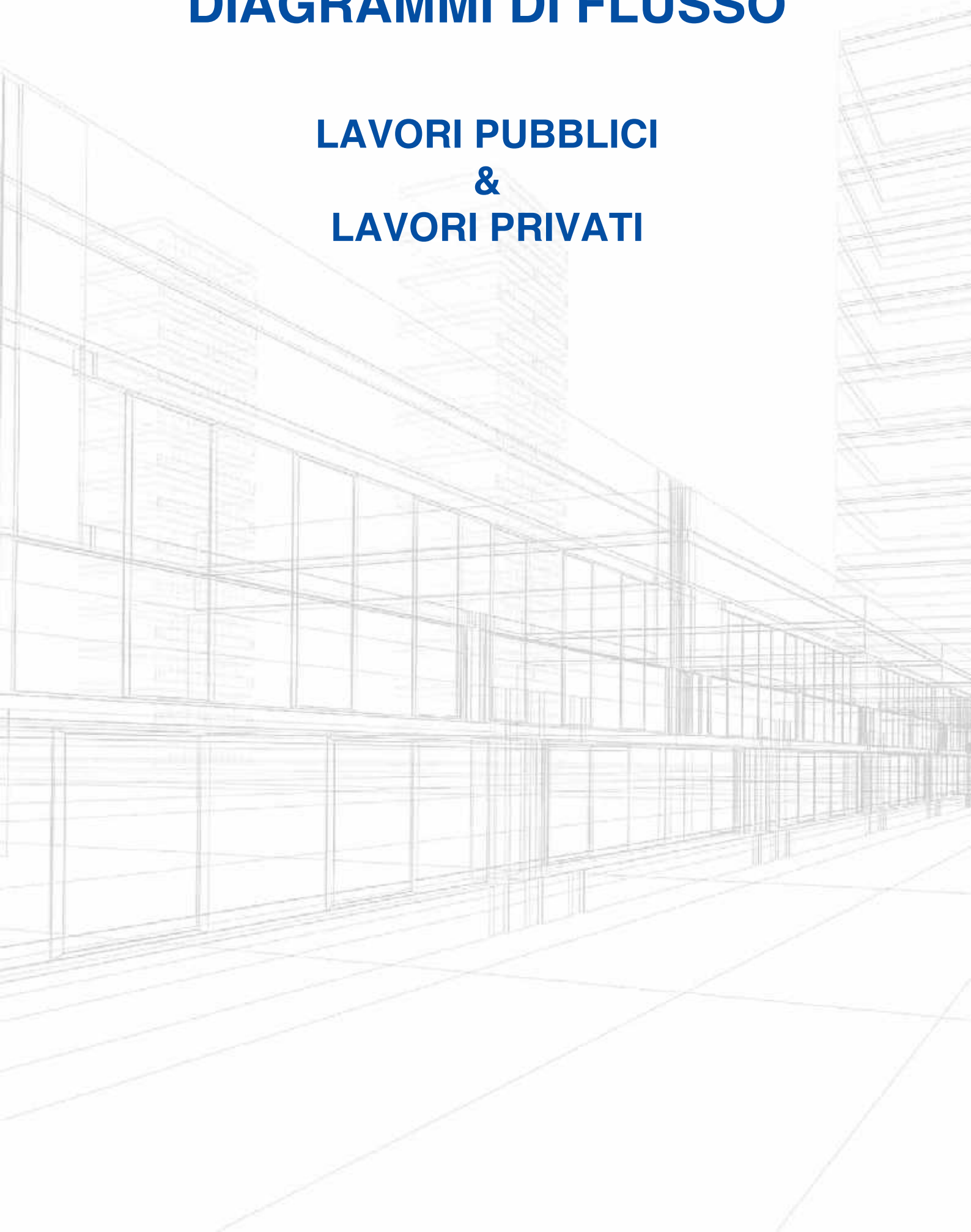
PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE LAVORI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE O COMUNQUE DI IMPORTO >= € 100.000,00 CANTIERE DI ENTITÀ PRESUNTA >= 200 U-G E/O CON RISCHI PARTICOLARI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	COORDINATORE PER LA ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE
1. NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, SI ATTUANO AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/08; 3. RICHIEDE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE COLLETTIVE STIPULATE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI; 4. TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELL'AD.I.A.: A. LA NOTIFICA PRELIMINARE; B. IL D.U.R.C.; C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEI SUPERIORI PUNTI 2. E 3. 5. DESIGNA, CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE; 6. TRASMETTE IL PSC REDATTO DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A FORMULARE OFFERTE; 7. DESIGNA, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 8. COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE / ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE; 9. TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA; 10. VERIFICA CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA CORRISPONDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA E CHE IL DATORE DI LAVORO, I DIRIGENTI ED I PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE.	1. COORDINA L'OPERATO DEL COMMITTENTE DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED, IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO RELATIVA DURATA, IN MODO CHE QUEST'ULTIMO SI ATTENGA AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO; 2. REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA.	1. ADEGUATO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA; 2. VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 3. VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST'ULTIMO; 4. VERIFICA CHE LE IMPRESE AFFIDATARIE/ESECUTRICI ADEGUINO ALLO SVILUPPO DEI LAVORI I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA; 5. ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI; 6. VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRALE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA; 7. SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 8. SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RISPONTO LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE; 9. SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.	• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE 1. REDIGE IL POS E, PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI, LO TRASMETTE ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, LA QUALE, PREVIA VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. I LAVORI HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDEDETTE VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GIORNI DALL'AVVENUTA RICEZIONE; 2. PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE SI RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE.
			• DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA 1. VERIFICA, MEDIANTE DIRIGENTI O PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI, IL CORRETTO OPERATO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC; 2. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO XVII; 3. COORDINA GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA) E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI) DEL D.LGS. 81/08; 4. VERIFICA LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA TRASMISSIONE DEI SUDETTI POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE; 5. CORRISPONDE ALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA ALCUN RIBASSO, I RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA.



DIAGRAMMI DI FLUSSO

LAVORI PUBBLICI & LAVORI PRIVATI



RESPONSABILE
DEI LAVORI

SI

NOMINA DEL RESPO

Presenza di una sola Impresa

Assenza di rischi particolari di cui
all'allegato XI del D.Lgs 81/08 e
Entità < 200 U-G

Presenza di rischi particolari di cui
all'allegato XI del D.Lgs 81/08 o
Entità ≥ 200 U-G

- si attiene ai principi di tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria / esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, richiedendo: certificato C.C.I.A.A., D.U.R.C. e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'all. XVII;
- richiede all'Impresa esecutrice un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

- si attiene ai principi di tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria / esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all'all. XVII;
- richiede all'Impresa esecutrice una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, All'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle O.S. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :

- la notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione ai punti di cui al riquadro precedente.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :

- la notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione ai punti di cui al riquadro precedente.

INIZIO
LAVORI

Subentro in corso d'opera
di altra Impresa

Prima dell'intervento di altre Imprese:

- ripete la verifica dell'idoneità dell'Impresa/e subentrante/i con le modalità e secondo i casi indicati in precedenza;
- designa il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi.

Aggiorna e trasmette la
NOTIFICA PRELIMINARE
agli Organi di Vigilanza

Trasmette il
P.S.C.
alle Imprese

Autorizza l'intervento in
cantiere delle "ALTRE
IMPRESE", SOLO
DOPO la predisposizio-
ne degli atti del
COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE.

verifica che l'Impresa
affidataria corrisponda
all'Impresa/e esecutrici,
senza ribasso, gli oneri
della sicurezza.

Entità ≥ 200 U-G

NO

SI

Trasmette agli Organi
di Vigilanza la
NOTIFICA PRELIMINARE

INIZIO
LAVORI

LAVORI PRIVATI

INSABILE DEI LAVORI

NO

COMMITTENTE

Presenza di più Imprese, Anche non contemporanea

Assenza di rischi particolari
di cui all' allegato XI del D.Lgs 81/08 e
Entità < 200 U-G

Presenza di rischi particolari di cui
all'allegato XI del D.Lgs 81/08 o
Entità ≥ 200 U-G

- si attiene ai principi di tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- verifica idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria / esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, richiedendo: certificato C.C.I.A.A., D.U.R.C. e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'all. XVII
- richiede all'Impresa esecutrice un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

- si attiene ai principi di tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria / esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all'all. XVII;
- richiede all'Impresa esecutrice una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, All'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle O.S. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :

- la notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione ai punti di cui al riquadro precedente.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :

- la notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione ai punti di cui al riquadro precedente.

Lavori soggetti a
permesso di
costruire o importo
≥ 100.000€.

SI

NO

- nomina il coordinatore per la Progettazione prima dell'inizio dei lavori;
- designa il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi;
- trasmette il P.S.C. a tutte le Imprese invitate a formulare offerte.

- designa il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi;
- dopo la predisposizione degli atti del Coordinatore per l'Esecuzione trasmette il P.S.C. all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi;

Trasmette agli Organi di Vigilanza
la NOTIFICA PRELIMINARE

INIZIO LAVORI

verifica che l'Impresa affidataria corrisponda all'Impresa/e esecutrici, senza ribasso, gli oneri della sicurezza.

Lavori soggetti a
permesso di
costruire o importo
≥ 100.000

SI

NO

- nomina il coordinatore per la Progettazione prima dell'inizio dei lavori;
- designa il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi;
- trasmette il P.S.C. a tutte le Imprese invitate a formulare offerte.

- designa il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi;
- dopo la predisposizione degli atti del Coordinatore per l'Esecuzione trasmette il P.S.C. all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi.

Trasmette agli Organi di Vigilanza
la NOTIFICA PRELIMINARE

INIZIO LAVORI

verifica che l'Impresa affidataria corrisponda all'Impresa/e esecutrici, senza ribasso, gli oneri della sicurezza.

COMMITTENTE

R.U.P.

SI

CONFERISCE AL
DI RESPONSABILITÀ

Presenza di una sola Impresa

Assenza di rischi particolari di cui
all' allegato XI del D.Lgs 81/08 e
Entità < 200 U-G

Presenza di rischi particolari di cui
all' allegato XI del D.Lgs 81/08 o
Entità ≥ 200 U-G

- si attiene ai principi di tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- stima i costi della Sicurezza e li evidenzia nel bando di gara;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria/ esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, richiedendo: certificato C.C.I.A.A., D.U.R.C. e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'all. XVII;
- richiede all'Impresa esecutrice un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

- si attiene ai principi di tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- stima i costi della Sicurezza e li evidenzia nel bando di gara;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria/ esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all'all. XVII;
- richiede all'Impresa affidataria/esecutrice una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, All'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle O.S. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :
- il D.U.R.C.;
la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui ai punti del riquadro precedente.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :
- La notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui ai punti del riquadro precedente.

**INIZIO
LAVORI**

Subentro in corso
d'opera di altra/e
Impresa/e

Entità ≥ 200 U-G

NO

SI

Trasmette agli Organi di Vigilanza la NOTIFICA PRELIMINARE

INIZIO LAVORI

Prima dell'intervento di altre Imprese:

- ripete la verifica dell'idoneità dell'Impresa/e subentrante/i con le modalità e secondo i casi indicati in precedenza;
- designa il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo all'Impresa affidataria ed alla Impresa/e esecutrici e Lavoratori autonomi.

Aggiorna e trasmette
la NOTIFICA
PRELIMINARE
Agli Organi
di Vigilanza

Trasmette il
P.S.C.
alle Imprese

Autorizza l'intervento in cantiere
delle "ALTRE IMPRESE",
SOLO DOPO la predisposizione
degli atti del COORDINATORE
PER L'ESECUZIONE

verifica che l'Impresa
affidataria corrisponda
all'Impresa/e esecutrici,
senza ribasso, gli oneri
della sicurezza

LAVORI PUBBLICI

RUPI L'INCARICO
ILE DEI LAVORI

NO

COMMITTENTE

Presenza di più Imprese, anche non contemporanea

Assenza di rischi particolari
di cui all' allegato XI del D.Lgs 81/08 e
Entità < 200 U-G

Presenza di rischi particolari di cui
all' allegato XI del D.Lgs 81/08 o
Entità ≥ 200 U-G

- designa contestualmente all'incarico di progettazione architettonica il coordinatore per la Progettazione;
- si attiene ai principi i tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- stima i costi della Sicurezza e li evidenzia nel bando di gara;
- mette a disposizione il P.S.C. a tutte le imprese invitate a formulare offerte;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria / esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, richiedendo: certificato C.C.I.A.A., D.U.R.C. e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'all. XVII;
- richiede all'Impresa esecutrice un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- designa, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo alle Imprese affidatarie / esecutrici.

- designa contestualmente all'incarico di progettazione architettonica il coordinatore per la Progettazione;
- si attiene ai principi i tutela al momento delle scelte progettuali e di pianificazione delle fasi di lavoro;
- prevede la durata dei lavori;
- stima i costi della Sicurezza e li evidenzia nel bando di gara;
- mette a disposizione il P.S.C. a tutte le imprese invitate a formulare offerte;
- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa affidataria/ esecutrice e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all'all. XVII;
- richiede all'Impresa affidataria/esecutrice una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, All'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle O.S. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- designa, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione e ne comunica il nominativo alle Imprese affidatarie / esecutrici.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :
- la notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione ai punti di cui al riquadro precedente.

Trasmette all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A. :
- la notifica preliminare;
- il D.U.R.C.;
La dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione ai punti di cui al riquadro precedente.

Trasmette agli Organi
di Vigilanza la
NOTIFICA PRELIMINARE

Trasmette agli Organi
di Vigilanza la
NOTIFICA PRELIMINARE

**INIZIO
LAVORI**

**INIZIO
LAVORI**

verifica che l'Impresa
affidataria corrisponda
all'Impresa/e esecutrici, senza
ribasso, gli oneri della
sicurezza.

verifica che l'Impresa
affidataria corrisponda
all'Impresa/e esecutrici, senza
ribasso, gli oneri della
sicurezza.

